



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici*

**Direzione generale per il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne**

Divisione 4 SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI

Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma

M_TRA - TRMAR
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 13764 USCITA

Classificazione 046.10.04

e p.c.

Roma,

9 AGO. 2011

Rif.: ing. Domenico IMPAGLIAZZO Tel. 06 59084701

e-mail: domenico.impagliazzo@mit.gov.it

**Al COMANDO GENERALE del
Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto VI SEDE**

(rif. fg. n. 74144 del 03.08.2011 non a tutti)

all' ABS

al BUREAU VERITAS

al GERMANISCHER LLOYD

al RINA

via mail

Oggetto: Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime - Modalità applicative

A seguito dell'entrata in vigore dal 26 luglio 2011 del decreto legislativo in oggetto, sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimenti, da parte sia di codesto Comando che di alcuni organismi, in merito alle disposizioni contenute nel decreto stesso; tali richieste sono relative al sistema di disciplina dei rapporti tra l'amministrazione italiana e gli organismi riconosciuti ed, in particolare, a quanto indicato nell'articolo 14 "*Disposizioni transitorie e finali*" del decreto 104/2011.

Al riguardo si ritiene pertanto utile, preliminarmente, portare a conoscenza alcuni elementi informativi riportati nelle diverse relazioni tecniche di accompagnamento allo schema di decreto in oggetto.

Per quanto riguarda la tipologia di naviglio interessato dal decreto legislativo, si è ritenuto di mantenere l'ambito di applicazione strettamente aderente al dettato della direttiva in oggetto, ovvero esclusivamente alle navi di bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

Inoltre, come stabilito dall'articolo 14 della direttiva 2009/15/CE, sono stati abrogati, oltre al decreto legislativo n.314/98, i successivi decreti legislativi di modifica n. 169/2000 e n. 275/2003, che avevano attuato le ulteriori direttive di modifica della direttiva 94/57/CE. L'abrogazione del d.lgs. 169/2000 porta anche l'abrogazione delle modifiche che tale decreto, mediante l'articolo 11, aveva apportato alla legge 5 giugno 1962, n. 616, stabilendo che "*L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, è uno degli organismi affidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.*"

Questo mutato quadro normativo nella disciplina dei rapporti tra l'amministrazione e gli organismi, rispetto a quanto invece disciplinato ex d. lgs. 314/98, comporterà, a breve termine, come già anticipato negli incontri informali avuti nei giorni scorsi, le seguenti azioni prioritarie:

- revisione ed aggiornamento di tutti i decreti dirigenziali del 2001 e del 2003 con cui gli organismi RINA, ABS, BV e GL a suo tempo sono stati autorizzati a svolgere, in qualità di "enti tecnici", tutte le attività, anche nell'ambito della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 340 del 1947;
- revisione ed aggiornamento degli Accordi stipulati con gli organismi ABS, BV e RINA nel 2001 e con il GL nel 2003, per rendere gli stessi accordi conformi a quanto indicato nell'articolo 7 del decreto 104/2011.

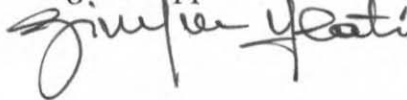
Ciò premesso ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 14 commi 1 e 2 del decreto n. 104/2011, si ritiene di dover fornire le seguenti direttive applicative, valide per la fase transitoria del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo in oggetto e nelle more del prossimo completamento a breve del nuovo quadro di disciplina dei rapporti tra l'amministrazione e gli Organismi riconosciuti attualmente autorizzati (ABS, BV, GL e RINA):

- Le navi di bandiera italiana, soggette alle Convenzioni internazionali, a partire dalla data del 26 luglio 2011, possono continuare a essere classificate e sottoposte a verifiche tecniche finalizzate al rilascio della certificazione di sicurezza da parte di tutti gli organismi autorizzati ed affidati ex d. lgs. 314/98 ovvero ABS, BV, GL e RINA;
- Le navi di bandiera italiana, non soggette alle Convenzioni internazionali, a partire dalla data del 26 luglio 2011, possono essere classificate e sottoposte a verifiche tecniche finalizzate al rilascio della certificazione di sicurezza esclusivamente con la partecipazione dell'organismo RINA, quale unico "Ente tecnico" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.lgs.C.P.S. n. 340 del 1947;
- Le navi di bandiera italiana, non soggette alle Convenzioni internazionali, che, prima della data del 26 luglio 2011, risultano essere già certificate o avere un contratto in essere già stipulato o sono in corso di costruzione con un organismo riconosciuto, diverso dal RINA, possono continuare a essere classificate e sottoposte a verifiche tecniche finalizzate al rilascio della certificazione di sicurezza dagli altri organismi (ABS, BV, GL).

Questa Direzione si riserva di verificare il rispetto di tali modalità applicative nella normale attività di vigilanza e controllo sugli organismi.

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe ALATI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti